

## VARIE

### Trattamento in casi di Congedo per gravi motivi di famiglia

La Legge 53/2000, all'art. 4, prevede la concessione di congedi per gravi motivi familiari.

Il congedo è pari a 2 anni nell'arco della vita lavorativa, non è retribuito né coperto da contributi figurativi utili ai fini pensionistici.

I lavoratori, dipendenti pubblici o privati, possono richiedere il congedo quando i "gravi motivi" riguardano:

- un familiare verso cui "sono civilmente obbligati" all'assistenza ai sensi dell'art.433 C.C. (coniuge, figli legittimi, legittimati, adottivi, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle) a prescindere dalla convivenza;

- un familiare "portatore di handicap" purché parente o affine entro il terzo grado a prescindere dalla convivenza;

- un componente della prossima famiglia anagrafica, quindi anche a prescindere dal grado di parentela o affinità.

Fra i gravi motivi il D.M. 278/2000 elenca le necessità familiari derivanti da una serie di cause:

- a) necessità derivanti dal decesso di un familiare (tre giorni di permesso retribuito sono previsti nel caso di decesso o grave infermità del coniuge anche se legalmente separato, del parente entro il 2° grado o nel caso in cui il decesso riguardi un componente della famiglia anagrafica (cioè risultante dallo stato di famiglia);
- b) situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza di familiari;
- c) situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nella quale incorra il dipendente medesimo.

Sono considerati "gravi motivi":

- 1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale;
- 2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
- 3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento Sanitario.

La documentazione relativa alle patologie viene rilasciata da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato, oppure da un medico di medicina generale (medico di famiglia).

La documentazione va presentata contestualmente alla richiesta di congedo. Entro 10 giorni dalla richiesta di congedo, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi sulla stessa e a comunicare l'esito al dipendente.

L'eventuale diniego o la proposta di rinvio devono essere motivati in relazione alle condizioni previste dal D.M. 278/2000.

Su richiesta del dipendente, la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni. Alla conclusione del congedo il lavoratore ha diritto a riprendere il proprio posto e la propria mansione.

**L'Associazione Alzheimer Venezia rivolge un appello a Psicologi ed a Psicologhe volontari che intendano collaborare ad attività rivolte a malati di Alzheimer e loro caregivers ed ai cittadini del Comune di Venezia che desiderano sottoporsi a screening ed a corsi di potenziamento della memoria.**

**Saremmo estremamente grati a tutti coloro che intendono offrire la loro disponibilità.**

(info 041.2770358)